

B

ALLEGATO "B"

20

AP-4-06

A II. G

**CITTÀ DI COLOGNO MONZESE  
PROVINCIA DI MILANO**

ALLEGATO.....G.....ALLA DELIBERAZIONE

D.C.C. n° 46 DEL 27/10/08

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL  
TERRITORIO COMUNALE**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**Redazione ai sensi di:**

- D.P.C.M. 1 marzo 1991
- Legge 26 ottobre 1995 n° 447
- Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13
- D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776

COMUNE DI COLOGNO MONZESE	
PROTOCOLLO N° 48872	
16 DIC 2005	
CAT .....	CLASSE .....
UFFICIO .....	

**IL TECNICO COMPETENTE**  
Arch. Carlo Luigi Gerosa  
D.P.G.R. del 25 gennaio 2000, n. 1468

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA**

(Arch. *Ennio Belloni*)

# INDICE

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>5</b>
Art. 1 - Finalità della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale e delle relative Norme Tecniche di Attuazione.....	5
Art. 2 - Validità delle N.T.A. ....	5
Art. 3 - Forme di inquinamento acustico .....	5
Art. 4 - Esclusioni.....	5
Art. 5 - Definizioni tecniche .....	6
Art. 6 - Misurazioni e controlli.....	6
<b>CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI</b> .....	<b>6</b>
Art.7 - Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche.....	6
Art. 8 - Valori limite assoluti di immissione.....	7
Art. 9 - Valori limite di emissione .....	7
Art. 10 - Valori limite di attenzione.....	7
Art.11 - Valori limite di qualità .....	8
Art.12 - Limite differenziale.....	8
Art.13 - Limiti acustici delle fasce di pertinenza della linea metropolitana.....	9
<b>CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE</b> .....	<b>9</b>
Art. 14 - Definizione delle zone territoriali di Classe I.....	9
Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe II .....	9
Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe III.....	10
Art. 17 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV.....	10
Art. 18 - Definizione delle zone territoriali di Classe V .....	11
Art. 19 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI.....	11
Art. 20 - Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza.....	11
Art. 21 - Classificazione della linea metropolitana e delle relative fasce di pertinenza.....	14
<b>CAPO IV - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO</b> .....	<b>14</b>
Art. 22 - Redazione del piano di risanamento acustico.....	14
Art. 23 - Contenuto dei piani di risanamento acustico.....	14
Art. 24 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico.....	15
<b>CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI</b> .....	<b>15</b>
Art. 25 - Norme generali.....	15
Art. 26 - Impianti a ciclo produttivo continuo .....	15
Art. 27 - Piani di risanamento acustico delle imprese.....	15
Art. 28 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento .....	16

Art. 29 - Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento .....	16
<b>CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO .....</b>	<b>16</b>
Art. 30 - Previsione di impatto acustico e valutazione previsionale del clima acustico.....	16
Art. 31 - Certificato di agibilità.....	18
Art. 32 - Agibilità degli edifici .....	18
Art. 33 - Atti abilitativi per l'edificazione nella fasce di pertinenza della linea di metropolitana .....	18
Art. 34 - Pianificazione urbanistica .....	18
<b>CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....</b>	<b>19</b>
Art. 35 - Limiti di accettabilità .....	19
Art. 36 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto.....	19
Art. 37 - Luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale.....	20
<b>CAPO VIII - AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE .....</b>	<b>20</b>
Art. 38 - Definizione attività temporanee .....	20
Art. 39 - Attività soggette .....	20
Art. 40 - Limiti acustici, orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee.....	21
Art. 41 - Autorizzazione in deroga - Richiesta .....	21
Art. 42 - Autorizzazione - Rilascio .....	22
<b>CAPO IX - SANZIONI .....</b>	<b>22</b>
Art. 43 - Ordinanze contingibili e urgenti.....	22
Art. 44 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale.....	22
Art. 45 - Schiamazzi e rumori molesti.....	22
Art. 46 - Esercizio di attività temporanee in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione in deroga, al di fuori degli orari consentiti senza autorizzazione e al di fuori degli orari autorizzati.....	22
Art. 47 - Impianti elettroacustici di luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo .....	23
<b>CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>23</b>
Art. 48 - Entrata in vigore.....	23
Art. 49- Aggiornamento del Regolamento Attuativo.....	23
<b>ALLEGATO A : DEFINIZIONI.....</b>	<b>24</b>
a) Rumore .....	24
b) Inquinamento acustico.....	24
c) Ambiente abitativo .....	24
d) Sorgenti sonore fisse.....	24
e) Sorgenti sonore mobili.....	24

f) Sorgente sonora specifica.....	24
g) Valori limite di immissione.....	24
h) Valori limite di emissione.....	24
i) Valori di attenzione.....	24
j) Valori di qualità.....	24
k) Livello di pressione sonora.....	24
l) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A».....	25
m) Livello differenziale di rumore.....	25
n) Livello di rumore ambientale - La.....	25
o) Livello di rumore residuo - Lr.....	25
p) Rumore con componenti impulsive.....	25
q) Tempo di riferimento - Tr.....	25
r) Rumore con componenti tonali.....	25
s) Tempo di osservazione - To.....	25
t) Tempo di misura - Tm.....	25
u) Presenza di rumore a tempo parziale.....	25

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale e delle relative Norme Tecniche di Attuazione**

La Città di Cologno Monzese con atto di Consiglio Comunale n. 61 del 26.10.1998 ha approvato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, in adempimento della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

A seguito della emanazione della L.R. del 10.08.2001 n. 13 e della D.G.R. n. VII/9776, del 02.07.2002, "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", l'Amministrazione Comunale ha proceduto alla conseguente revisione ed integrazione del Piano Acustico vigente predisponendo le presenti Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale (di seguito definite come N.T.A.), ed un elaborato grafico in scala 1:5.000, aventi le seguenti finalità:

- a) stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n° 447, dell'art. 2 della L.R. n. 13 del 10 agosto 2001 e secondo i criteri tecnici di dettaglio per la redazione delle classificazioni acustiche, pubblicati con Delibera della Giunta Regionale n. VII/9776 del 2 luglio 2002, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico. La zonizzazione acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- b) applicare in modo ottimale la Zonizzazione acustica del territorio comunale, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, delle attività rumorose temporanee, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.
- c) dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee. Sono abolite, a far tempo dalla data di entrata in vigore delle presenti N.T.A., tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte anteriormente dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 2 - Validità delle N.T.A.**

1. L'osservanza delle norme riportate nel presente N.T.A. è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Città di Cologno Monzese. L'Amministrazione Comunale provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali preposti (Servizio Ambiente ed Ecologia e Polizia Municipale) e con il supporto dell'U.O. dell'ARPA competente per il territorio.

### **Art. 3 - Forme di inquinamento acustico**

1. Per i fini di cui alle presenti norme, l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:

- a) inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
- b) inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi, quali le attività domestiche e ricreative, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza.

### **Art. 4 - Esclusioni**

1. Sono escluse, qualora siano presenti nel territorio comunale, le aree e le attività aeroportuali, da assoggettarsi a specifica e distinta disciplina.

## **Art. 5 - Definizioni tecniche**

1. Per le definizioni tecniche utilizzate nella redazione delle presenti N.T.A., (allegato A), si è fatto preciso riferimento a quelle specificate nella legge 26 Ottobre 1995, n. 447, dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.
2. Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione delle rilevazioni fonometriche, delle presenti N.T.A. di attuazione, delle valutazioni di impatto acustico presentate al Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti dallo stesso emessi.

## **Art. 6 - Misurazioni e controlli**

1. Le attività di controllo e di rilevazione dei limiti acustici stabiliti dalla suddivisione in classi acustiche del territorio sono di competenza del Comune, che le effettua richiedendo l'intervento, a titolo di supporto tecnico, del personale tecnico dell'ARPA.
2. Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico sono normate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.

## **CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI**

### **Art.7 - Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche**

1. La classificazione acustica del territorio comunale, che prevede la suddivisione del territorio in sei classi acustiche (denominate Ia, IIa, IIIa, IVa, Va, VIa), ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991, della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della L.R. 10 agosto 2001 n° 13 e della D.G.R. n. VII/9776 del 2 luglio 2002, avviene basandosi:
    - sulla destinazioni urbanistiche del territorio stabilite dal Piano Regolatore Generale del comune;
    - sulle caratteristiche generali della rete stradale e ferroviaria;
    - sulla densità abitativa delle zone del territorio comunale;
    - sulla densità di attività industriali, artigianali e commerciali nei vari comparti territoriali;
    - sulla presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale e comunque da sottoporre a particolare tutela dal punto di vista dell'inquinamento acustico.
  2. I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti dagli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A., e corrispondono alle tabelle C e B allegate al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
  3. Con provvedimento di approvazione del piano di classificazione territoriale vengono adottati, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, stabiliti dall'articolo 8 delle presenti N.T.A..
  4. La Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di cui al primo comma del presente articolo, è soggetta a variazioni quando, per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelli esistenti, le caratteristiche di una o di più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di una diversa classificazione, nell'ambito di quelle stabilite dal capo III delle presenti N.T.A..
- Vengono adottate varianti alla zonizzazione acustica anche nei casi di cui all'articolo 26 comma 2 delle presenti N.T.A. a seguito di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
- L'approvazione delle varianti alla zonizzazione acustica e dei relativi regolamenti attuativi seguono il procedimento amministrativo di cui all'art. 3, comma 5, della Legge Regionale n. 13/01.

## Art. 8 - Valori limite assoluti di immissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di immissione, massimi in assoluto ammissibili, relativi ai periodi diurno e notturno:

**Tabella 1: Valori limite di immissione**

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe II	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe III	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe IV	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe V	70 dB(A)	60 dB(A)
Classe VI	70 dB(A)	70 dB(A)

2. I limiti di cui al punto precedente possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, secondo le modalità indicate al capo VIII delle presenti N.T.A..

## Art. 9 - Valori limite di emissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di emissione, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

**Tabella 2: Valori limite di emissione**

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I	45 dB(A)	35 dB(A)
Classe II	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe III	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe IV	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe V	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe VI	65 dB(A)	65 dB(A)

## Art. 10 - Valori limite di attenzione

1. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
2. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:
  - a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C di cui al Decreto citato, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
  - b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al Decreto citato. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.
3. I valori di attenzione non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

### Art.11 - Valori limite di qualità

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di qualità, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 3: Valori limite di qualità

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I	47 dB(A)	37 dB(A)
Classe II	52 dB(A)	42 dB(A)
Classe III	57 dB(A)	47 dB(A)
Classe IV	62 dB(A)	52 dB(A)
Classe V	67 dB(A)	57 dB(A)
Classe VI	70 dB(A)	70 dB(A)

### Art.12 - Limite differenziale

1. Per tutte le classi acustiche di cui all'articolo 7, ad eccezione della classe VI<sup>a</sup>, con le modalità prescritte dal Decreto Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996, oltre ai limiti di zona massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):
  - 5 dB(A) durante il periodo diurno
  - 3 dB(A) durante il periodo notturno
2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.
3. Fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo, il criterio del limite differenziale non si applica:
  - nei casi previsti dall'articolo 26 delle presenti N.T.A.;
  - alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
  - alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
4. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

### Art.13 - Limiti acustici delle fasce di pertinenza della linea metropolitana

1. Per le fasce di pertinenza della linea metropolitana, così come definite dall'articolo 21 delle N.T.A., si applicano i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura, riportati nella seguente tabella:

**Tabella 4: Limiti acustici delle fasce di pertinenza della linea metropolitana**

FASCIA	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
A	70 dB(A)	60 dB(A)
B	65 dB(A)	55 dB(A)

La verifica dei limiti acustici delle fasce di pertinenza della linea metropolitana viene effettuata in accordo con l'allegato C al D.M. 16 marzo 1998.

2. All'interno della fascia di pertinenza di 250 metri, come individuata all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. 459/1998, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono:  
- 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno, per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale solo il limite diurno.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d. della Legge Regionale n. 13/2001, non possono essere comprese in classe I le aree che si trovano all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale.

## CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE

### Art. 14 - Definizione delle zone territoriali di Classe I

1. Le aree del territorio comunale di Cologno Monzese classificate in classe I vengono denominate «Aree particolarmente protette», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 50 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 40 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 45 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 35 dB(A)

All'interno delle zone di classe I vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base ed essenziale per la loro utilizzazione, quali le aree particolarmente protette come le aree ospedaliere, scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, i parchi pubblici.

### Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe II

1. Le aree del territorio comunale di Cologno Monzese classificate in classe II vengono denominate «Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale». e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 55 dB(A)

- Limite di immissione notturno: 45 dB(A)
- Limite di emissione diurno 50 dB(A)
- Limite di emissione notturno 40 dB(A)

All'interno delle zone di Classe II vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe:

- le strade comunali di quartiere e destinate a collegare tra loro i quartieri;
- le strade comunali che permettono l'accesso alle vie di grande comunicazione, ad eccezione di tratti immediatamente adiacenti a queste ultime in quanto facenti parte di zone filari;
- le aree classificate dal P.R.G. come destinate alla residenza, qualora presentino limitati insediamenti commerciali e assenza di insediamenti industriali;
- Aree non edificate per le quali non si riscontrano livelli di rumore particolarmente intensi ed elevati e per le quali si ritiene opportuno mantenere un clima acustico di quiete.

### Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe III

1. Le aree del territorio comunale di Cologno Monzese classificate in classe III vengono denominate «Aree di tipo misto», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 50 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 45 dB(A)

All'interno delle zone di classe III vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento;
- le strade provinciali con traffico poco intenso e le loro eventuali fasce di rispetto;
- le aree con media densità di popolazione e con presenza di uffici e attività commerciali;
- le aree con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
- le aree alberghiere
- le aree adibite all'esercizio di sport che non producono fonti di rumore (campi di calcio, campi da tennis, ecc.).

### Art. 17 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV

1. Le aree del territorio comunale di Cologno Monzese classificate in classe IV vengono denominate «Aree di intensa attività umana», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 55 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 50 dB(A)

All'interno delle zone di classe IV vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare;

- le strade situate in prossimità delle aree industriali ecc.;
- le aree con alta densità di popolazione;
- le aree con elevata presenza di attività commerciali (ipermercati, supermercati, discount, magazzini all'ingrosso, centri commerciali,
- impianti distributori di carburanti e autolavaggio<sup>1</sup>;
- le aree con presenza di attività artigianali<sup>2</sup>;
- le aree con presenza di attività industriali<sup>3</sup>;
- le aree in prossimità delle strade di grande comunicazione.

### Art. 18 - Definizione delle zone territoriali di Classe V

1. Le aree del territorio comunale di Cologno Monzese classificate in classe V vengono denominate «Aree prevalentemente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 65 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 60 dB(A)

All'interno delle zone di classe V vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

### Art. 19 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI

1. Le aree del territorio comunale di Cologno Monzese classificate in classe VI vengono denominate «Aree esclusivamente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi dell'articolo 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 70 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 65 dB(A)

2. All'interno delle zone di classe VI non vige il criterio del limite differenziale.

### Art. 20 - Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza.

Tale aspetto è normato dal DPR 30 marzo 2004, n. 142, recante "disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447".

Tale decreto definisce innanzi tutto le fasce di pertinenza acustica<sup>4</sup> delle infrastrutture stradali, classificate come da Codice della Strada e da Norme Tecniche sulla costruzione delle strade, ed i relativi valori-limite di immissione. Sono distinte due situazioni-base:

<sup>1</sup> Se inseriti in ambito urbano, tali impianti si adeguano alla classe acustica propria di tale ambito

<sup>2</sup> Sono da intendersi come aree con presenza di attività artigianali e con presenza di piccole attività industriali, zone in cui gli insediamenti produttivi risultino essere in numero apprezzabile, e non inseriti in un contesto residenziale

<sup>3</sup> Idem come alla nota 1

<sup>4</sup> Intese come strisce di terreno misurate "in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale" (art.1).

- infrastrutture stradali di nuova realizzazione;
- infrastrutture stradali esistenti.

Nel caso di infrastrutture di nuova realizzazione (art.4), l'ampiezza della fascia di pertinenza è fissata in 250 m per strade di tipo A, B e C1, 150 m per strade di tipo C2, 100 m per strade di tipo D, e 30 m per strade di tipo E ed F (i tipi C1 e C2 sono definiti in rapporto al D.M.5 novembre 2001 "norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade").

Va osservato che la fascia di pertinenza deve rappresentare un elemento di rilievo già in sede progettuale. Infatti il proponente dell'opera è tenuto ad individuare "... i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e di riposo ...".

I valori-limite di immissione all'interno della fascia di pertinenza relativa alle strade di tipo A, B, C1, C2 e D sono fissati in 65 dB(A) diurni ed in 55 dB(A), con la sola eccezione delle scuole, degli ospedali, delle case di cura e di riposo, per i quali tali limiti scendono, rispettivamente, a 50 e 40 dB(A) (per le scuole vale il solo limite diurno). Per le strade di tipo E ed F valgono invece i valori definiti dai Comuni nel quadro delle rispettive classificazioni acustiche.

Tipo di strada (secondo il Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (D.M.5/11/2001)	Fascia di pertinenza <i>m</i>	Valori-limite di immissione			
			Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			diurno dB(A)	notturno dB(A)	diurno dB(A)	notturno dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	50	40	65	55
F - locale		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge 447/95			

\* per le scuole vale il solo limite diurno

Valori limite di immissione per strade di nuova realizzazione

Invece, nel caso di infrastrutture esistenti od assimilate (ampliamenti in asse, sfiancamenti<sup>5</sup> e varianti<sup>6</sup>, art.5), la fascia di pertinenza acustica delle strade extraurbane viene suddivisa in due fasce, denominate rispettivamente A e B, di ampiezza variabile fra 50 e 150 m, come indicato nella tabella seguente (il riferimento è in questo caso alle vecchie norme CNR sulla costruzione delle strade, risalenti al 1980, ed alle direttive ministeriali sulla redazione dei piani urbani del traffico).

Per quanto riguarda le strade di tipo A, B, Ca, Cb, Da e Db<sup>7</sup>, i valori-limite di immissione all'interno della fascia

<sup>5</sup> L'art.3, comma 3 specifica che nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

<sup>6</sup> L'art.1, comma 1, punto h) definisce una variante come "costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km per autostrade e strade extraurbane principali, 2 km per strade extraurbane secondarie ed 1 km per le tratte autostradali di attraversamento urbano, le tangenziali e le strade urbane di scorrimento".

<sup>7</sup> L'identificazione di questi sotto-tipi pone alcuni problemi interpretativi, in particolare per quanto riguarda le strade di scorrimento. L'art.3 del Codice della Strada, infatti, definisce le strade urbane di scorrimento come strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia; definizione che sembrerebbe totalmente ricompresa nel sotto-tipo Da ("strade a carreggiate separate ed interquartiere"). Sul piano operativo ne consegue la difficile identificazione delle strade appartenenti al sottotipo Db ("altre strade di scorrimento") che, non risultando evidentemente a carreggiate separate, a norma del Codice della Strada dovrebbero essere classificate come strade di quartiere, e non di scorrimento.

A sono fissati in 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni, mentre quelli all'interno della fascia B sono fissati in 65 dB(A) diurni ed in 55 dB(A), anche in questo caso con l'eccezione delle scuole, degli ospedali, delle case di cura e di riposo, per i quali tali limiti scendono, rispettivamente, a 50 e 40 dB(A) (per le scuole vale il solo limite diurno). Per le strade di tipo E ed F valgono invece i valori definiti dai Comuni nel quadro delle rispettive classificazioni acustiche.

Tipo di strada (secondo il Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (D.M.5/11/2001)	Fascia di pertinenza	Valori-limite di immissione				
			Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori		
			diurno dB(A)	notturno dB(A)	diurno dB(A)	notturno dB(A)	
A - autostrada		m					
B - extraurbana principale		A (100)	50	40	70	60	
		B (150)			65	55	
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	A (100)	50	40	70	60	
		B (150)			65	55	
		Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	A (100)	50	40	70	60
			B (150)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate ed interquartiere)	A (100)	50	40	70	60	
		B (50)			65	55	
		Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	A (100)	50	40	70	60
			B (50)			65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge 447/95				
F - locale		30					

\* per le scuole vale il solo limite diurno

Valori limite di immissione per infrastrutture esistenti

Il decreto passa quindi ad esaminare le modalità di risanamento, specificando che, qualora il rispetto dei valori-limite all'interno, od anche all'esterno della fascia di pertinenza, non risulti tecnicamente conseguibile, ovvero qualora "... in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale ..." se ne evidenzia l'opportunità, è possibile procedere ad interventi diretti sui recettori, assicurando il rispetto dei seguenti limiti (art.6):

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Tali valori debbono essere misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

Gli interventi di risanamento spettano di norma all'ente proprietario della strada, mentre vengono attribuiti al recettore se la concessione edilizia è stata rilasciata dopo l'entrata in vigore del decreto nel caso di infrastrutture esistenti, e dopo l'approvazione del progetto esecutivo nel caso di infrastrutture di nuova realizzazione (art.8).

### **Art. 21 - Classificazione della linea metropolitana e delle relative fasce di pertinenza**

1. La linea di metropolitana, viene classificata in Classe IV, con applicazione dei relativi limiti.
2. A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato della linea ferroviaria vengono individuate, ai sensi del D.P.R. 18 novembre 1998 n° 459, le seguenti fasce di pertinenza ampie 250 metri e così suddivise:
  - Fascia A: ampiezza 100 metri dalla mezzzeria del binario
  - Fascia B: ampiezza 150 metri dal limite esterno della Fascia A
3. All'interno delle fasce di cui al precedente comma 2 si applicano i limiti di cui all'articolo 13, esclusivamente per il contributo derivante dal transito dei convogli ferroviari. All'interno della fasce di pertinenza non si applica il limite differenziale.
4. Le immissioni ed emissioni sonore derivanti da sorgenti sonore diverse da quelle connesse con la linea ferroviaria all'interno delle fasce di pertinenza ferroviarie sono soggette ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio per le zone in questione.

## **CAPO IV - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO**

### **Art. 22 - Redazione del piano di risanamento acustico**

1. La Città di Cologno Monzese provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della sopra citata legge.
2. I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono adottati nei seguenti casi:
  - a) superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati all'articolo 10 delle presenti norme tecniche di attuazione.
  - b) presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A): in tal caso il piano viene approvato contestualmente alla classificazione acustica del territorio comunale, ed è relativo solamente a quelle zone dove si verifica lo scostamento per più di cinque decibel.
3. Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'articolo 27 delle presenti N.T.A., e dell'articolo 10 comma 5 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

### **Art. 23 - Contenuto dei piani di risanamento acustico**

1. Il piano di risanamento acustico comunale, oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 447/95 e dalla L.R. 13/2001, devono presentare necessariamente i seguenti contenuti:
  - individuazione delle aree da risanare;
  - individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
  - risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
  - le priorità da seguire per quanto attiene gli interventi di risanamento;
  - i soggetti a cui compete l'opera di bonifica;
  - gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
  - la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
  - i tempi previsti per il risanamento ambientale;
  - le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

2. L'Amministrazione Comunale nella redazione del piano di risanamento acustico, recepisce anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000.

#### **Art. 24 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico**

1. Il progetto del piano di risanamento acustico viene adottato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione secondo i disposti legislativi.
2. Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'articolo 11 della L.R. 13/2001.
3. Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.
4. Il piano viene approvato con deliberazione del Consiglio comunale e diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale.

### **CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI**

#### **Art. 25 - Norme generali**

1. Fatte salve le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n° 1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi di qualsivoglia natura, nonché di nuovi impianti all'interno di insediamenti produttivi senza realizzazione di opere edili, devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici e degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da tecnico competente in acustica ambientale e in conformità con quanto prescritto dalla DGR Lombardia n° VII/8313 del 08/03/02 "Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico".

#### **Art. 26 - Impianti a ciclo produttivo continuo**

1. Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, che operano nelle zone non esclusivamente industriali, classi dalla prima alla quinta di cui al capo III delle presenti N.T.A., non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 3 della D.P.C.M. 14 novembre 1997, riportati nell'articolo 8 delle presenti N.T.A..
2. Gli impianti a ciclo continuo i cui titolari presentino domanda di insediamento sul territorio comunale dopo la data di approvazione delle presenti N.T.A., vengono localizzati esclusivamente nelle zone di classe V e VI, e sono soggetti al rispetto del criterio del limite differenziale nel caso i cui vengano ad insediarsi in zone di classe diversa dalla VI.
3. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, per gli impianti a ciclo produttivo continuo, realizzati dopo l'entrata in vigore di detto decreto, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione edilizia.

#### **Art. 27 - Piani di risanamento acustico delle imprese**

Il Piano di risanamento acustico delle imprese è normato dall'art. 15 comma 2 della Legge 447/95, richiamato dall'art. 10 della L.R. n. 13/2001.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate dal superamento dei limiti della zonizzazione acustica hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di immissione e di emissione di cui agli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A..
2. Il piano di risanamento acustico dell'impresa deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale da parte del Consiglio comunale, secondo le modalità di cui alla D.G.R. 16 novembre 2001 n° 6906, i cui contenuti sono richiamati dall'art. 28 delle presenti N.T.A..

### **Art. 28 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento**

1. Le modalità di redazione del piano di risanamento acustico di impresa sono quelle previste dalla D.G.R. 16 novembre 2001 n° 6906; in particolare dovranno essere dettagliati:

- dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
- la tipologia di attività;
- la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal PRG;
- il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale;

2. La relazione tecnica redatta dovrà essere corredata da allegati grafici in scala opportuna così come previsti dalla D.G.R. 6906/2001, specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.

### **Art. 29 - Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento**

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13 il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento delle imprese è pari a trenta mesi dalla data di presentazione del piano.
2. Entro trenta giorni dal termine dei lavori di bonifica acustica deve esserne data notizia da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa all'Amministrazione Comunale, corredata da collaudo acustico verificato e certificato da parte dell'Ente competente in materia.

## **CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

### **Art. 30 - Previsione di impatto acustico e valutazione previsionale del clima acustico**

1. L'art. 8 della Legge 447/1995 prevede che :
- Comma 2.
- "I soggetti titolari dei progetti o delle seguenti opere

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

- b) strade di tipo A, B, C, D, E, F;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

devono predisporre una documentazione di previsione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle stesse”.

□ Comma 3.

“Per le seguenti tipologie di insediamenti

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2

deve essere predisposta una valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di tali interventi.”

□ Comma 4.

“In caso di domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive, deve essere prodotta la documentazione di previsione di impatto acustico.”

2. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, da redigere in attuazione della Legge 447/1995, articoli 4 e 8, e relativi decreti attuativi e della L. R. 13/2001, deve consentire:

- a) per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere e ed attività;
- b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dell’esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e di asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla Legge 447/1995, articolo 8, comma 2.

3. Per i nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività artigianali, le strade di tipo E ed F, i nuovi circoli privati e pubblici esercizi possono essere fornite, per la descrizione della situazione acustica preesistente alla realizzazione dell’opera o attività, solo informazioni di carattere qualitativo e descrittivo.

4. Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico, riguardanti in particolare:

- la programmazione, l’esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche;
- la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratterizzazioni acustiche degli edifici e dei materiali impiegati;
- le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli previsionali;

devono essere oggetto di una specifica relazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dalla regione ai sensi della Legge 447/1995, articolo 2, commi 6 e 7.

5. Sono fatti salvi modalità e criteri di redazione degli Studi di Impatto Ambientale stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.

I contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto, ed attività sono indicati nella DGR n VII/8313 del 08.03.2002 "Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico".

### **Art. 31 - Certificato di agibilità**

1. E' facoltà del Responsabile del Servizio richiedere, a seguito del rilascio del certificato di agibilità, una rilevazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 9 delle presenti N.T.A., ad impianto o immobile a regime, in conformità con quanto dichiarato nella relazione di valutazione di impatto acustico.

### **Art. 32 - Agibilità degli edifici**

1. Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici adibiti a:

- residenze o assimilabili;
- uffici e assimilabili;
- alberghi e pensioni o assimilabili;
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

è subordinato al rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, i quali dovranno essere idoneamente dimostrati all'atto dell'istanza per la realizzazione o la ristrutturazione di qualsiasi edificio residenziale.

2. Gli uffici comunali competenti possono richiedere una valutazione strumentale del rispetto dei valori limite attestanti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, la quale dovrà avvenire secondo quanto indicato dall'allegato A al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, e dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

### **Art. 33 - Atti abilitativi per l'edificazione nella fasce di pertinenza della linea di metropolitana**

1. La documentazione relativa a nuovi interventi edificatori previsti all'interno delle fasce di pertinenza della linea di metropolitana, (art. 21) deve contenere la documentazione di cui all'articolo 30 delle presenti norme tecniche di attuazione.

2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 sono a carico del Concessionario della edificazione autorizzata all'interno delle fasce di pertinenza.

### **Art. 34 - Pianificazione urbanistica**

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

2. Ad ogni adozione di Piano Regolatore Generale o di Piano di Governo del Territorio o di loro varianti che possano comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 luglio 2003 n° 7/9776 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

3. Tutti i piani urbanistici attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale devono essere corredati da idonea documentazione redatta ai sensi della DGR Lombardia n° VII/8313 del 08.03.2002 "Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico" che attesti la conformità degli interventi alla classificazione acustica delle zone in cui questi vengono realizzati.

4. La variante alla classificazione acustica del territorio comunale non deve modificare l'impianto generale del piano e non deve mettere l'Amministrazione Comunale nelle condizioni di dover approvare un piano di risanamento acustico.

## **CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

### **Art. 35 - Limiti di accettabilità**

1. Il valore limite di immissione, relativo alle zone di classificazione del territorio comunale, riferito all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'articolo 8 delle presenti N.T.A..

2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, le valutazioni fonometriche volte all'individuazione e alla quantificazione di episodi di inquinamento acustico, devono individuare con la massima precisione permessa dalla tecnica il contributo portato all'inquinamento acustico da ogni singola sorgente sonora specifica, al fine di determinare con precisione il valore limite di emissione.

### **Art. 36 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto**

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nelle presenti N.T.A..

2. Ai sensi degli articoli del successivo Capo VIII sono stabiliti gli orari entro i quali possono essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui agli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A..

3. Le apparecchiature situate in ambiente asservite a impianti produttivi o a macchinari e/o impianti che non possono interrompere il loro funzionamento possono esercitare la loro funzione al di fuori degli orari di cui al comma precedente; tali macchine sono comunque tenute al rispetto di cui agli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A., nonché a dotarsi di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti.

4. Il Dirigente Responsabile del Servizio può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

5. Tutti i macchinari funzionanti all'aperto devono comunque ottemperare a quanto previsto e disposto dalla DIRETTIVA 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto e recepita in Italia dal D.L. 4 settembre 2002, n.262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto".

**Art. 37 - Luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale**

1. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo sono tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello stesso Decreto.

2. I luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo sono altresì tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 delle presenti N.T.A ed all'osservanza di quanto previsto dal D.P.C.M. 05.12.1997.

**CAPO VIII - AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE**

**Art. 38 - Definizione attività temporanee**

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili.

**Art. 39 - Attività soggette**

1. Possono essere oggetto di autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione, le seguenti attività temporanee, le quali, durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o effettuino attività che comportino una modifica del clima acustico di una determinata zona:

- Cantieri edili e stradali;
- Manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
- Luna park e circhi;
- Esercizi pubblici e Piano bar all'aperto;
- Concerti di musica leggera con impiego di impianti elettroacustici;
- Manifestazioni politiche e religiose effettuate all'aperto;
- Feste popolari, sagre, feste politiche Concerti all'aperto;
- Mercati e vendite ambulanti;
- Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante utilizzo di veicoli;
- Utilizzo di macchine agricole;

2. Il Dirigente Responsabile del Servizio su richiesta di autorizzazione in deroga da parte dell'interessato nei modi previsti all'art. 41, autorizza l'esercizio dell'attività temporanea, concedendo come limiti acustici massimi, per ciascuna tipologia di attività, quelli riportati nella terza colonna della tabella 6. Il richiedente, nell'istanza, deve dichiarare di aver preso visione dei limiti concessi dalle presenti N.T.A. relativamente alla propria attività temporanea.

L'attività temporanea si considera inoltre autorizzata negli orari di cui alla seconda colonna della tabella 6.

3. I cantieri edili e stradali effettuati per conto della Città di Cologno Monzese, nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune non sono sottoposte all'autorizzazione di cui al comma 1. All'inizio dei lavori la ditta deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, e dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

4. Le attività temporanee di cui al comma 1 che risultino prive di autorizzazione ad emissioni rumorose in deroga ai limiti di cui all'articolo 8 e 9 sono immediatamente sospese con ordinanza del Dirigente Responsabile del Servizio e sono soggette alle sanzioni previste dalla legge.

## Art. 40 - Limiti acustici, orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee.

1. Nella tabella seguente vengono riportati per ciascuna attività a carattere temporaneo gli orari entro cui è concessa l'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi e il limite massimo di immissione che può essere concesso in deroga:

**Tabella 6: Limiti e orari per le attività temporanee**

Tipo di attività	Orari di esercizio	Limite massimo di Immissione in deroga
1. Cantieri edili e stradali	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 16.00 alle 19.00 (estate) Dalle 15.00 alle 18.00 (inverno) Sabato pomeriggio e Domenica esclusi (per cantieri stradali escluso anche il sabato mattina)	70 dB(A)
2. Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	Dalle 7.00 alle 18.00	70 dB(A)
3. Luna park e circhi	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	Limiti della classe V
4. Esercizi pubblici e Piano bar all'aperto	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	Limiti della classe V
5. Concerti di musica leggera con impiego di impianti elettroacustici	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	75 dB(A)
6. Manifestazioni politiche, religiose e culturali	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 23.00	70 d(A)
7. Feste popolari, sagre, feste politiche	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	70 dB(A)
8. Mercati e vendite ambulanti	Dalle 6.30 alle 18.00 (periodo invernale) Dalle 6.30 alle 19.00 (periodo estivo)	70 dB(A)
9. Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante utilizzo di veicoli	Dalle 8.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 18.00	70 dB(A)
10. Utilizzo di macchine agricole	Dalle ore 8.00 alle 12.30 Dalle ore 14.00 alle 24.00	70 dB(A)

2. I cantieri edili e stradali sono tenuti ad utilizzare macchinari recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D.Lgs. 4 settembre 2002 n° 262 e di cui all'art. 36 delle presenti NTA.
3. Le attività temporanee di cui alla tabella 6 del paragrafo 1 non sono soggette al rispetto del limite differenziale.
4. Le rilevazioni fonometriche di verifica dei limiti assegnati alle attività temporanee vengono effettuate secondo le modalità disposte dal D.M. 16 marzo 1998, in prossimità dei confini delle pertinenze relative all'attività temporanea.

## Art. 41 - Autorizzazione in deroga - Richiesta

1. La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione è presentata al comune almeno 20 giorni lavorativi prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Dirigente Responsabile del Servizio e corredata da :

- relazione contenente la descrizione delle sorgenti di rumore e delle eventuali misure di contenimento;

- elenco dei macchinari, attrezzature, strumenti, impianti che si intendono utilizzare, corredati ove previsto dalla dichiarazione di conformità alle normative nazionali e comunitarie (Direttive CEE);
- tipologie di sorgenti sonore presenti;
- dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata;
- livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
- livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere;
- orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
- orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
- durata dell'attività temporanea.

2. Nell'istanza dovranno essere precisati i limiti di immissione sonora e di emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale; dovrà essere inoltre allegato un estratto del piano con indicazione dell'ubicazione dell'attività.

#### **Art. 42 - Autorizzazione - Rilascio**

1. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. In essa sono contenute prescrizioni relativamente a:

- massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti di cui all'articolo 8;
- orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti delle presenti N.T.A.;
- precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico;

### **CAPO IX - SANZIONI**

#### **Art. 43 - Ordinanze contingibili e urgenti**

1. Con riferimento a quanto prescritto dall'art. 10, comma 1 della Legge 447/1995, chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032 a € 10.329. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

#### **Art. 44 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale**

1. Con riferimento a quanto prescritto dall'art. 10, comma 2 della Legge 447/1995, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, anche derivante da attività temporanee, supera i limiti di cui all'articolo 8, 9, 10, 11, 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00.

#### **Art. 45 - Schiamazzi e rumori molesti**

1. Chiunque provoca rumori molesti di cui agli articoli 36 comma 2, in maniera tale da arrecare disturbo o al di fuori degli orari stabiliti, è punito ai sensi dell'articolo 659 del codice penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Municipale.

#### **Art. 46 - Esercizio di attività temporanee in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione in deroga, al di fuori degli orari consentiti senza autorizzazione e al di fuori degli orari autorizzati**

1. Chiunque eserciti una delle attività di cui all'articolo 39, senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione in deroga, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con sanzione amministrativa della somma da € 103 a € 516 e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato inoltre è tenuto a inoltrare nuova domanda di autorizzazione di cui all'articolo 41 delle presenti N.T.A..

**Art. 47 - Impianti elettroacustici di luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo**

1. I titolari di luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo che non che non ottemperano a quanto stabilito dai commi 1 e 2 di cui all'articolo 37 delle presenti N.T.A., sono puniti con sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.

**CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 48 - Entrata in vigore**

1. Le presenti N.T.A. entrano in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**Art. 49- Aggiornamento del Regolamento Attuativo.**

1. Il presente Regolamento Attuativo viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nel presente Regolamento Attuativo. Qualsiasi prescrizione del Regolamento Attuativo che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.

## ALLEGATO A : DEFINIZIONI

### a) Rumore

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

### b) Inquinamento acustico

Introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

### c) Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 Agosto 1991 n° 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

### d) Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

### e) Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione d.

### f) Sorgente sonora specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

### g) Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

### h) Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità di spazi occupati da persone e comunità. Esso è riferito sia alle sorgenti fisse che alle sorgenti mobili.

### i) Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

### j) Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge

### k) Livello di pressione sonora

Parametro che esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente relazione

$$L_p = 10 \log [p/p_0]^2 \text{ dB}$$

dove  $p$  è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e  $p_0$  è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

**l) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»**

Parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(a),t} = 10 \log [ 1/T \int_0^T (p_A^2(t)/p_0^2) dt ] dB(A)$$

dove  $p_A(t)$  è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norme I.E.C.);  $p_0$  è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto g; T è l'intervallo di tempo di integrazione;  $Leq_{(a),t}$  esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

**m) Livello differenziale di rumore**

Differenza tra il  $Leq(A)$  di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

**n) Livello di rumore ambientale -  $L_a$**

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto seguente e da quello prodotto dalle singole sorgenti disturbanti.

**o) Livello di rumore residuo -  $L_r$**

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del livello ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

**p) Rumore con componenti impulsive**

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

**q) Tempo di riferimento -  $T_r$**

E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e il periodo notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

**r) Rumore con componenti tonali**

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

**s) Tempo di osservazione -  $T_o$**

E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

**t) Tempo di misura -  $T_m$**

E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure del rumore. Esso deve essere scelto in base alle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo che sia rappresentativo del fenomeno.

**u) Presenza di rumore a tempo parziale**

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1h, il valore del rumore ambientale, misurato in  $Leq(A)$  deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il  $Leq(A)$  deve essere diminuito di 5 dB(A).